

Sospensione dei servizi comuni in caso di morosità:

L'amministratore in caso di morosità nel pagamento dei contributi dei condomini che si sia protratta per un semestre, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili al godimento separato, da eseguirsi anche all'interno della proprietà esclusiva dello stesso condomino, obbligato ad accettare tale attività. (calcetto, piscina, campi da tennis etc.).Se il condomino moroso ostacola l'applicazione dell'art. 63 disp. Att. c.c., il condominio può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento d'urgenza che gli consenta di procedere al fine di raggiungere lo scopo prefissatosi.